# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2010.**

Art. 1
**Oggetto e riferimenti normativi**

Il Comune di Monteroni d'Arbia con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, con particolare riferimento alla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
**Finalità**

La gestione degli impianti sportivi è di rilevanza economica ma non deve in genere perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e le realtà ad esso preposte (Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei suddetti principi.

Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani ed i giovani e promovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all´art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all´art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
**Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:
- *Stadio Comunale " Lido Gagliardi " del Capoluogo*
- *Impianti Tennis e piscina scoperta del Capoluogo*
- *Impianti Sportivi di Ponte a Tressa*
- *Impianti Sportivi di Ponte d'Arbia*
- *Impianti Sportivi di Ville di Corsano*

B) Impianti sportivi scolastici:
- *Palestra della scuola elementare del Capoluogo*
- *Palestra della scuola media del Capoluogo*

C) Impianti sportivi minori
- *Al momento non esistenti*

La classificazione degli impianti è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Gli impianti sportivi di rilievo comunale sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino esistenti nel territorio, ai più alti livelli agonistici espressi in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzate per l'attività sportiva della collettività. Gli impianti sportivi minori si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico- ricreative.

Art. 4
**Classificazione delle attività sportive**

In relazione alle finalità espresse nell'art. 2 sono considerate:

- **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, disabili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene inclusa altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole
- **attività sportive di interesse pubblico**: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5
**Forme di gestione**

Le strutture di cui al precedente art. 3 possono essere gestite nei modi seguenti:

a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale o società a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali e successive modificazioni ed integrazioni oppure Società, Società Cooperative Sociali di tipo B, Associazioni e/o Fondazioni partecipate o costituite dallo stesso Comune;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a Società Sportive ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 6 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 3 lett. A è data facoltà alle Associazioni o Società Sportive di presentarsi in forma associata. Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle Associazioni o Società Sportive affidatarie secondo quanto verrà stabilità nell'atto di convenzione.

Art. 6
**Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale (lett. A)**

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 5, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società Sportive dilettantistiche, Enti non commerciali ed Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire direttamente a trattativa privata, rivolgendosi anche a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 9.

3. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 9.

4. La concessione potrà avere la durata massima di trenta anni. La durata della concessione superiore ai cinque anni dovrà essere parametrata al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. La durata superiore ai quindici anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.
L'Amministrazione comunale può valutare la possibilità di rinnovare la convenzione, valutate le condizioni di convenienza, emergenza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti per un periodo non superiore a 6 mesi con atto gestionale.

5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute negli atti di concessione insieme agli ulteriori obblighi del concessionario.

6. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi degli Istituti Scolastici con sede nel Comune di Monteroni d'Arbia che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

7. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

8. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell' atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione.

9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite in accordo con il Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso. Sulle tariffe d'uso potranno essere previste forme di agevolazione nei confronti delle attività amatoriali.

Art. 7
**Affidamento in gestione di Impianti sportivi Scolastici (lett. B) e Minori (lett. C)**

La concessione in gestione degli impianti sportivi scolastici e minori è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e/o le Società Cooperative Sociali di tipo B, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 10 del presente regolamento. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici è da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti.
L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è comunque determinato dall'Amministrazione Comunale a seguito degli accordi con le istituzioni scolastiche.

Art. 8
**Concessione di costruzione e gestione**

La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dalle vigenti disposizioni in materia. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione", in conformità alle vigenti disposizioni in materia, anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.

Art. 9
**Criteri di assegnazione degli Impianti sportivi di rilievo comunale**

Negli affidamenti di cui all'art. 6 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento sul territorio comunale, nel bacino di utenza dell'impianto;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività;
- Affiliazione ad Enti e/o Federazioni Sportive di carattere Provinciale, Regionale o Nazionale, riconosciute dal C.O.N.I.;
- Dimostrata capacità di organizzare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Art. 10
**Criteri di assegnazione degli Impianti sportivi scolastici e minori**

Negli affidamenti di cui all'art. 7 dovrà essere valutata:

- l'esperienza nel settore di attività sportiva e/o nella gestione di impianti sportivi similari;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;
- la compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- la diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- la qualificazione professionale di istruttori e allenatori;
- la valutazione economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività.
- La presenza tra i dipendenti o collaboratori di soggetti svantaggiati.

Art. 11
**Norme generali sulla vigilanza**

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.
Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.
**Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.**
La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 12
**Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti è regolamentato dalla convenzione stipulata tra il Comune ed il Gestore.

Art. 13
**Sospensione delle concessioni**

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori della data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse, protezione civile o comunque per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l' attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 14
**Orari e tariffe**

Gli orari di utilizzazione degli impianti e le tariffe sono previsti dalla convenzione stipulata tra il Comune ed il Gestore.

Art. 15
**Regole per l'uso degli impianti**

L'Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico competente, evidenzia nella convenzione le norme per l' uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:
- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;

- installazione di strutture ai fini pubblicitari.

Art. 16
**Responsabilità dei gestori**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti e i soggetti affidatari degli stessi sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all' interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
I predetti soggetti sono responsabili altresì dell' ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.
Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone e cose. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 17
**Revoca assegnazione impianti**

La revoca degli impianti affidati in gestione ai "Soggetti" secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.
Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 18
**Revoca accesso agli impianti**

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'Amministrazione per:
- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all' uso degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 19
**Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive**

Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive specifiche a Società, Associazioni o Gruppi sportivi, anche non aventi sede nel Comune di Monteroni d'Arbia, alle seguenti condizioni:

- pagamento dell'eventuale canone di affitto previsto e delle eventuali altre spese previste;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell' impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dal gestore e/o dall'Amministrazione Comunale in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l' impianto.

Le stesse Società che gestiscono gli impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito da parte di terzi, dovranno ottenere l'autorizzazione e relative deroghe del Comune che si riserva di valutare eventuali oneri.

Art. 20
**Contributi per la promozione dello sport**

Il Comune sostiene l'attività di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Monteroni d'Arbia.
Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.
La concessione dei contributi è regolamentata dal Regolamento vigente per l'assegnazione dei contributi.

Art. 21
**Contributi per investimenti e per lavori di adeguamento e miglioria**

Il Comune potrà stabilire eventuali assegnazioni di contributi a sostegno di interventi di ordine manutentivo straordinario, per eliminazione di barriere architettoniche e messa a norma degli impianti o per migliorie sugli impianti realizzate ai fini di una più efficace conduzione dell'attività sportiva.
Tali interventi dovranno essere realizzati dal soggetto gestore convenzionato con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Monteroni d'Arbia e ottenimento delle necessarie approvazioni e/o autorizzazioni.

Art. 22
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente regolamento sostituisce tutta la regolamentazione comunale esistente in materia per la concessione in uso e gestione delle strutture sportive comunali.